

Direzione Provinciale di FROSINONE
Ufficio di CASSINO

COMUNE DI
PIGNATARO INTERAMNA

PROT. N. 5599

Arr.il - 9 SET. 2025

Risposto il.....
con Protocollo.....

AVVISO DI DEPOSITO ATTO NELLA CASA COMUNALE


Io sottoscritto REDI GIUSEPPE messo speciale dell'Agenzia delle entrate – ufficio di Cassino, dovendo notificare a D'ANNUNZIO SIMONE, ultima residenza risultante PIGNATARO INTERAMNA ad istanza dell'Agenzia delle entrate- Ufficio di Cassino il seguente atto: TJEIPBI00011-2025, stante l'impossibilità di effettuare la notifica ai sensi degli articoli 138 e 139 del CPC essendo ivi l'interessato sconosciuto anche a ricerche anagrafiche, non avendo nel comune casa di abitazione, ufficio o azienda, ho depositato il medesimo atto, cronologico ___, IN BUSTA CHIUSA E SIGILLATA PRESSO LA CASA COMUNALE DI PIGNATARO INTERAMNA ai sensi dell'articolo 140 del cpc con le modifiche previste dall'articolo 60, comma 1, lettera e del d.p.r. 600-1973 mediante consegna nelle mani di

_____ - impiegato addetto/a.

Cassino li 09-09-2025
PIGNATARO

IL MESO SPECIALE

IL PRESENTE AVVISO E' STATO AFFISSO ALL'ALBO DEL COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA DAL GIORNO 09-09 AL GIORNO 09-10-2025



Pagina 1 di 9

UFFICIO TERRITORIALE DI CASSINO
VIA AUSONIA VECCHIA - CASSINO - 03043 (FR)
(codice dell'ufficio: TJE)
Numero dell'atto: TJEIPBI00011/2025

COMUNE DI
PIGNATARO INTERAMNA
PROT. N. 5599
Arr.il - 9 SET. 2025

Al Signor D'ANNUNZIO SIMONE
nato a CASSINO (FR) il 07/06/1984
DNNNSMN84H07C034F
con domicilio fiscale in VIA V.
ESPERIA C.DA FELCI N 11, 03040 -
PIGNATARO INTERAMNA (FR)

Risposto il.....
con Protocollo.....

Tipo di contrassegno: QR-CODE

Codice di verifica del documento: 9f58831660

Identificativo documento: 09004e2011e4ea63

Url: <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerGlifo/VerificaGlifo.do?identificativoDocumento=09004e2011e4ea63>

Accedendo al documento tramite questo url, che sara' disponibile sino alla data 05/01/2026, e' possibile verificare la corrispondenza della presente copia all'originale



UFFICIO TERRITORIALE DI CASSINO
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - n.TJEIPBI00011/2025

(Art. 29, comma 1, lett. a), D.L. n.78/2010, convertito dalla legge n.122/2010)

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL PAGAMENTO RATEALE

**Avviso di accertamento n. TJEM000158 per l'anno 2018 Codice Fiscale
 DNNSMN84H07C034F**

Gentile Contribuente,

con questa intimazione di pagamento Le chiediamo di versare entro 60 giorni dalla data in cui Lei ha ricevuto questo atto le imposte, gli interessi e le sanzioni indicati nella tabella sotto riportata. Lei, infatti, ha perso la possibilità di pagare a rate le somme dovute in base all'avviso di accertamento n. TJEM000158 / 2018 per l'anno 2018 perché non ci risulta versata in tempo utile la rata n. 3.

Per legge, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva fa perdere il beneficio della rateazione e gli importi ancora dovuti sono richiesti per intero insieme alla sanzione applicata per effetto della decadenza.

Nella tabella che segue sono indicate le somme da versare per imposte, interessi e sanzioni. Gli interessi sono dovuti sulle sole imposte ai sensi dell'art. 20 D.P.R. n. 602/1973 dal giorno successivo a quello di scadenza originaria del pagamento dell'imposta fino al 09/09/2025. Misura del tasso annuo degli interessi: 2,75% fino al 30 settembre 2009 (D.M. 27 giugno 2003) 4% dal 1° ottobre 2009 (D.M. 21 maggio 2009).

Tabella F24 - Importi dovuti

Descrizione	Codice Tributo	Importo dovuto
IRPEF E INTERESSI Interessi fino al 09/09/2025*	9451	339,00 84,03
ADDITIONALE REGIONALE IRPEF E INTERESSI Interessi fino al 09/09/2025*	9453	49,50 12,27
ADDITIONALE COMUNALE IRPEF E INTERESSI Interessi fino al 09/09/2025*	9468	23,26 5,77
SANZIONI IRPEF	9452	135,60
SANZIONI ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	9454	62,51
SANZIONI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	9469	62,51
SANZIONE DECADENZA RATEAZIONE TRIBUTI ERARIALI	9475	127,12
SANZIONE DECADENZA RATEAZIONE ADDIZ COMUNALE	9476	8,72
SANZIONE DECADENZA RATEAZIONE ADDIZ REGIONALE	9477	18,56
SPESE DI NOTIFICA DELL'INTIMAZIONE	9400	8,75

*Agli importi dovuti a titolo di interessi vanno aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri:

- IRPEF E INTERESSI : 0,03715 euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

- ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF E INTERESSI : 0,00542 euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

- ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF E INTERESSI : 0,00254 euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

La ripartizione per tributo degli importi dovuti è stata effettuata tenendo conto dei codici tributo e dei corrispondenti importi indicati nei Modelli F24 utilizzati per i versamenti rateali eseguiti.

UFFICIO TERRITORIALE DI CASSINO

INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - n.TJEIPB100011/2025

(Art. 29, comma 1, lett. a), D.L. n.78/2010, convertito dalla legge n.122/2010)

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL PAGAMENTO RATEALE

Avviso di accertamento n. TJEM000158 per l'anno 2018 Codice Fiscale

DNNSMN84H07C034F

Se Lei non paga quanto dovuto entro 60 giorni, trascorsi ulteriori 30 giorni, questo atto viene consegnato automaticamente all'agente della riscossione che, senza necessità di inviarLe una cartella di pagamento, adotterà tutte le misure previste dalla legge per assicurare il recupero delle somme richieste.

UFFICIO TERRITORIALE DI CASSINO
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - n. TJEIPBI00011/2025
(Art. 29, comma 1, lett. a), D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010)

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL PAGAMENTO RATEALE
Avviso di accertamento n. **TJEM000158** per l'anno **2018** Codice Fiscale
DNNSMN84H07C034F

MOTIVAZIONI DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

Il giorno 19/04/2024 Le abbiamo notificato l'avviso di accertamento n.TJEM000158 per l'anno 2018. Questo avviso è stato definito (art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997) scegliendo la rateazione del pagamento in n. 8 rate trimestrali.

Poiché non ha versato la rata trimestrale n. 3 entro il termine per pagare la rata successiva [ovvero, nel caso di mancato pagamento dell'ultima rata, non risulta effettuato il versamento dell'ultima rata trimestrale entro 90 giorni dalla scadenza], Lei ha perso il beneficio della rateazione, per cui, ai sensi dell'art. 15-ter, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, deve essere applicata la sanzione di cui all'art.13 D. Lgs. n. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In particolare, la sanzione di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 471/1997, è stabilita nella misura del 30% per le violazioni commesse in data antecedente al 1° settembre 2024 e nella misura del 25% per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

SI EMETTE IL PRESENTE ATTO PER DECADENZA DALLA RATEAZIONE PER
MANCATO VERSAMENTO DELLA RATA N. 3 E SEGUENTI.

Per questi motivi

INTIMIAMO

di pagare entro 60 giorni dalla data in cui Lei ha ricevuto questo atto le somme indicate nella *Tabella F24* riportata in seconda pagina. Trascorsi 30 giorni da questo termine, il recupero delle somme richieste è affidato all'agente della riscossione anche per le azioni esecutive, senza prima notificare la cartella di pagamento (art. 29, comma 1, lettere b) ed e), D.L. n. 78/2010).

MODALITA' DI PAGAMENTO

Per versare gli importi dovuti, Lei deve utilizzare il modello F24, riportando i dati indicati nella *Tabella F24* in seconda pagina. Il versamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica di questo atto e la relativa ricevuta di pagamento inviata (tramite posta ordinaria, via posta elettronica o altra modalità a scelta del contribuente) oppure consegnata all'ufficio indicato in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Inoltre, nel modello F24 deve indicare:
- il codice ufficio: TJE
- il codice atto: 19714584000

UFFICIO TERRITORIALE DI CASSINO**INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - n.TJEIPBI00011/2025***(Art. 29, comma 1, lett. a), D.L. n.78/2010, convertito dalla legge n.122/2010)***DECADENZA DAL BENEFICIO DEL PAGAMENTO RATEALE****Avviso di accertamento n. TJEM000158 per l'anno 2018 Codice Fiscale****DNNSMN84H07C034F****INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE****1. Riesame in autotutela (artt. 10-quater e 10- quinquies, L. n. 212/2000)**

Lei può chiedere all'Agenzia delle Entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto.

Tenga presente che la richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né quello entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata all'ufficio indicato in intestazione.

La richiesta di riesame e la relativa documentazione possono essere presentati anche mediante il "Servizio di consegna documenti/istanze", disponibile nell'area riservata del sito internet istituzionale www.agenziaentrate.gov.it

2. Ricorso (artt. da 18 a 22 D.Lgs. n. 546/1992)**Quando presentare ricorso**

Per questo atto è ammesso ricorso solo per vizi propri, per esempio nel caso sia stato commesso un errore di calcolo nel determinare gli importi ancora dovuti. Se Lei sceglie di impugnare questa intimazione di pagamento, ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno (art. 1 legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.).

Se l'importo contestato è superiore a 3.000 euro, Lei deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, D.Lgs n. 546/1992). Per valore della lite (ossia importo contestato) si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per valore della lite si intende il loro ammontare.

Come e a chi presentare ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Frosinone e notificato a:

DIREZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE
PIAZZA SANDRO PERTINI- 03100 FROSINONE (FR)

La notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite **invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)** di questo Ufficio: dp.Frosinone@pce.agenziaentrate.it

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Corte di giustizia tributaria di primo grado
- le generalità e il codice fiscale di chi presenta il ricorso e del suo rappresentante legale
- il codice fiscale del rappresentante in giudizio
- la residenza o la sede legale

UFFICIO TERRITORIALE DI CASSINO

INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - n.TJEIPBI00011/2025

(Art. 29, comma 1, lett, a), D.L. n.78/2010, convertito dalla legge n.122/2010)

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL PAGAMENTO RATEALE

Avviso di accertamento n. TJEM000158 per l'anno 2018 Codice Fiscale

DNNNSMN84H07C034F

- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato che equivale a elezione di domicilio
- la Direzione dell'Agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso
- il numero dell'intimazione di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto del ricorso
- la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite
- l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
- la categoria alla quale il difensore appartiene.

Il ricorso deve essere sottoscritto digitalmente da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato.

N.B. Nel caso in cui Lei sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica del ricorso può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione dell'Agenzia che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione in plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

Nel caso di ricorso notificato con tali modalità, nel ricorso può essere inserita l'elezione di domicilio e non deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata. Inoltre la sottoscrizione del ricorso deve essere autografa.

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso Lei deve costituirsi in giudizio a pena di inammissibilità del ricorso. I termini sopraindicati sono sospesi nel periodo che va dal 1° agosto al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, Lei deve depositare il proprio fascicolo mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it). Il contribuente deve inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero *Dati generali, Ricorrenti, Rappresentanti, Difensori, Domicilio Eletto, Parti Resistenti, Atti impugnati, Documenti, Calcolo CU*, e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite posta elettronica certificata (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno). Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

N.B. Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio tramite posta elettronica certificata (nel caso in cui Lei sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro),

UFFICIO TERRITORIALE DI CASSINO

INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - n. TJEIPBI00011/2025

(Art. 29, comma 1, lett. a), D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010)

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL PAGAMENTO RATEALE

Avviso di accertamento n. TJEM000158 per l'anno 2018 Codice Fiscale

DNNSMN84H07C034F

la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado il fascicolo che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta con attestazione di conformità all'originale;
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata;
- la fotocopia dell'atto di intimazione, completa della documentazione relativa alla notifica;
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato;
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.;

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della lite (art. 13, comma 6-quater, D.P.R. n. 115/2002). Per valore della lite (ossia importo contestato) si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per valore della lite si intende il loro ammontare. Questo valore deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- gli uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- le banche, utilizzando il modello F23
- le tabaccherie e gli agenti della riscossione (se Lei decide di versare il contributo presso le tabaccherie deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, D.P.R. n.115/2002).

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

3. Sospensione della riscossione (Art. 39 D.P.R. n. 602/1973 art 47 D.Lgs. n. 546/1992)

Se Lei propone ricorso può chiedere la sospensione in via amministrativa o in via giudiziale:

- sospensione amministrativa: la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il presente atto che può disporla - in tutto o in parte - fino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado(art. 39 D.P.R. n. 602/1973).
- sospensione giudiziale: se dall'atto impugnato può derivare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Corte di giustizia tributaria di primo grado a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla alla Direzione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado con le stesse

UFFICIO TERRITORIALE DI CASSINO
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - n. TJEIPBI00011/2025
(Art. 29, comma 1, lett. a), D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010)

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL PAGAMENTO RATEALE
Avviso di accertamento n. TJEM000158 per l'anno 2018 Codice Fiscale
DNNSMN84H07C034F

modalità previste per il ricorso. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza (art. 47 D.Lgs. n. 546/1992).

Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto devono essere pagati gli interessi maturati durante il periodo di sospensione.

4. Affidamento delle somme all'agente della riscossione (art. 29 D.L. n.78/2010)

Se Lei non versa le somme dovute entro 60 giorni dalla notifica di questo atto, decorso se più lungo il termine utile per la proposizione del ricorso e decorsi ulteriori 30 giorni, gli importi di seguito indicati saranno affidati all'agente della riscossione anche per le azioni esecutive previste dall'art. 29, comma 1, lettere b) ed e) D.L. n. 78/2010. In presenza di fondato pericolo per il buon esito della riscossione (art. 29, comma 1, lett. c, D.L. n. 78/2010), il recupero delle maggiori imposte con relativi interessi e sanzioni può essere affidato all'agente della riscossione anche senza attendere il decorso degli ulteriori 30 giorni.

Dalla data dell'affidamento il pagamento delle somme deve essere effettuato presso l'agente della riscossione nel modo seguente:

Imposte	411,76
Sanzioni	415,02
Interessi fino alla data del 09/09/2025	102,07
Spese di notifica dell'atto di intimazione	8,75
Totale	937,60

L'importo **Totale** da pagare all'agente della riscossione sarà integrato con le seguenti somme:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 09/09/2025 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 D.P.R. n. 602/1973)
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 D.P.R. n. 602/1973)

5. Soggetti coobbligati

Sono responsabili in solido al pagamento delle somme dovute in base al titolo esecutivo, nella misura e nelle forme previste dalla normativa civilistica e tributaria, i seguenti coobbligati:

Nessun coobbligato

6. Spese di notifica

Le spese di notifica di questo atto, pari a 8,75 euro, sono a Suo carico (decreto del Ministro delle Finanze 12 settembre 2012).

In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica indicate non sono dovute.

UFFICIO TERRITORIALE DI CASSINO
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - n.TJEIPBI00011/2025
(Art. 29, comma 1, lett, a), D.L. n.78/2010, convertito dalla legge n.122/2010)

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL PAGAMENTO RATEALE
Avviso di accertamento n. **TJEM000158** per l'anno **2018** Codice Fiscale
DNNSMN84H07C034F

Per maggiori informazioni e per tutte le comunicazioni relative a questo atto può rivolgersi al funzionario referente:

LAURA GAGLIONE
stanza 1.08, piano 1, indirizzo VIA AUSONIA VECCHIA, CASSINO, telefono 0775810533,
fax 06.50.76.36.72, email laura.gaglione@agenziaentrate.it.

Responsabile del procedimento: **GIOVANNI PIETRO MATARAZZO**

Questo atto è composto da 9 pagine

data

IL CAPO UFFICIO (*)
ROSARIO DE FILIPPO

firmato digitalmente

* firma su delega del Direttore **EMANUELE SERVA**

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE
(ai sensi dell'art.60 del D.P.R. n.600 del 1973)

Io sottoscritto Roma Gennaio 1985 ho notificato l'atto numero
messo (1) 8801846 14210 pagine, alle ore 10 del giorno
89586, composto da numero 9 dell'anno 1985 nel Comune di
del mese gennaio frazione via
PIGNATARO INDOLEMMA n. 11

- nella casa di abitazione / nell'ufficio / nell'azienda / presso l'ufficio del domicilio eletto/ in "luogo libero", mediante consegna nelle "mani proprie" del destinatario, Sig. _____ che _____ (2)
 - presso la persona o l'ufficio del domicilio eletto, mediante consegna alla persona / al capo dell'ufficio, Sig. _____, in qualità di _____ (3) _____ che _____ (4)
 - nella casa di abitazione/nell'ufficio/nell'azienda/presso l'ufficio del domicilio eletto, mediante procedura di consegna in busta sigillata sulla quale è trascritto il numero _____, cronologico della notificazione, al Sig. _____, in qualità di _____ (5) _____, che ha sottoscritto la ricevuta, dandone notizia al destinatario/domiciliatario a mezzo lettera raccomandata n. _____ in data _____ dell'ufficio postale di _____
 - mediante procedura di consegna in busta sigillata sulla quale è trascritto il numero _____, cronologico della notificazione, al Sig. _____, in qualità di _____ (6) _____, che ha sottoscritto la ricevuta, in mancanza di _____ (7) _____, dandone notizia al destinatario/domiciliatario a mezzo lettera raccomandata n. _____ in data _____ dell'ufficio postale di _____
 - mediante procedura di deposito in busta sigillata sulla quale è trascritto il numero _____ cronologico della notificazione, presso la casa Comunale di _____ ed affissione di avviso di deposito, in busta sigillata, alla _____ (8) _____ nel Comune di _____, frazione _____ via _____ n. _____ poiche' _____ (9)

poiche' (9)

dandone notizia al destinatario/domiciliatario a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento n. in data

- mediante procedura di deposito in busta sigillata sulla quale è trascritto il numero 1234567890 cronologico della notificazione, presso la casa Comunale di Signataro Intoralla ed affissione di avviso di deposito, in busta sigillata, nel relativo albo, poiche' nello stesso Comune non vi e' abitazione, ufficio o azienda del contribuente.

Il destinatario

Il Messo Speciale
Giuseppe Redi
MIL messo

- (1): speciale dell'Ufficio di.....; del Comune di.....
- (2): "ha sottoscritto l'atto"; "si è rifiutato di sottoscrivere l'atto"
- (3): "persona presso cui il destinatario ha eletto domicilio"; "capo dell'ufficio presso cui il destinatario ha eletto domicilio"
- (4): "ha sottoscritto l'atto"; "si è rifiutato di sottoscrivere l'atto"
- (5): "persona di famiglia", addetto alla casa", "addetto all'ufficio", "addetto all'azienda"; una delle persone rinvenute nel domicilio eletto che si trovino con il "domiciliatario" in uno dei rapporti indicati nell'art. 139, comma 2, del c.p.c. e, in tal caso, dandone notizia al "domiciliatario" a mezzo lettera raccomandata
- (6): "portiere" dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, in mancanza delle altre persone legittime; "vicino di casa", in mancanza anche del portiere dello stabile; una delle persone rinvenute nel domicilio eletto che si trovino con il "domiciliatario" in uno dei rapporti indicati nell'art. 139, comma 3, del c.p.c. e, in tal caso, dandone notizia al "domiciliatario" a mezzo lettera raccomandata
- (7): "persona di famiglia", "addetto alla casa", "addetto all'ufficio", "addetto all'azienda"
- (8): porta dell'abitazione/dell'ufficio/dell'azienda
- (9): motivi riguardanti l'impossibilità di consegnare per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone legittime a ricevere l'atto